

## POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni

Prodotto: ALBA LEASING AUTOVETTURE - AUTOCARRI

DIP Aggiuntivo Danni ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Società Reale Mutua di Assicurazioni** - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 -10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 373% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### INCENDIO – FURTO TOTALE O PARZIALE

GARANZIE DI BASE	<b>INCENDIO:</b> incendio, fulmine, esplosione e scoppio. <b>FURTO TOTALE O PARZIALE:</b> Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto. Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;</li><li>- esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li><li>- partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;</li><li>- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;</li><li>- rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli ed alla fanaleria del veicolo;</li><li>- dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, del conducente o dei trasportati;</li><li>- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;</li><li>- eventi riconducibili alla normale circolazione del veicolo.</li></ul>

### KASKO

GARANZIE DI BASE	Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>- provocati dal <i>conducente</i> in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;</li><li>- provocati dal <i>conducente</i> non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;</li><li>- cagionati da cose od animali trasportati sul <i>veicolo</i>;</li><li>- cagionati da operazioni di carico e scarico;</li><li>- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada</li><li>- per appropriazione indebita;</li><li>- in caso di danni subiti da cerchioni, pneumatici, camere d'aria o dai rivestimenti interni del veicolo quando nel sinistro non sono coinvolte contemporaneamente e direttamente altri parti del veicolo stesso.</li><li>- per i danni indiretti e qualsiasi altro danno che non riguardi la</li></ul>



	materialità del bene assicurato.
<b>GARANZIE ACCESSORIE</b>	<p>A) Cristalli: Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo.</p> <p>D) Atti vandalici: Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.</p> <p>C) Calamità naturali: Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve.</p> <p>E) Garanzie Accessorie:</p> <p>- <u>Custodia e parcheggio</u> La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 le spese documentate sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione al Locatario e/o all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, ovvero sino al giorno in cui l'Autorità mette a disposizione dell'Assicurato il veicolo per il ritiro. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.</p> <p>- <u>Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno</u> La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa - fino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.</p> <p>- <u>Danni causati dal trasporto occasionale di feriti</u> La Società rimborsa - sino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.</p> <p>F) Speciale Difesa:</p> <p><u>Collisione con veicoli non assicurati o rubati:</u> Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. E' compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice della Strada). La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non</p>



	<p>viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.</p> <p><u>Collisione con veicoli non identificati:</u></p> <p>Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell'art. 283, lettera a) del Codice della Strada, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.</p> <p>L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente);</li> <li>- 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino 9% di invalidità permanente). Dall'importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.</li> </ul>
--	---

**GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO**

<p>GARANZIE DI BASE</p>	<p>Le garanzie di Assistenza stradale sono erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A, attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.</p> <p>Le prestazioni e servizi forniti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazioni per viaggiare;</li> <li>- Soccorso stradale, interventi, riparazioni sul posto e traino;</li> <li>- Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici;</li> <li>- Invio di un'autoambulanza;</li> <li>- Recupero difficoltoso;</li> <li>- Autovetture in sostituzione;</li> <li>- Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato;</li> <li>- Rientro o proseguimento o pernottamento degli occupanti del veicolo assicurato;</li> <li>- Riconsegna del veicolo assicurato;</li> <li>- Anticipo di denaro;</li> <li>- Spedizione di pezzi di ricambio;</li> <li>- Rientro sanitario;</li> <li>- Rientro funerario;</li> <li>- Invio di un autista</li> <li>- Interprete a disposizione;</li> <li>- Anticipo cauzione penale;</li> <li>- Rimpatrio del veicolo assicurato.</li> </ul>
<p>LIMITAZIONI ESCLUSIONI E RIVALSE</p>	<p>L'assistenza in viaggio non viene prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quanto non specificatamente "un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2 Codice della Strada);</li> <li>- qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di</li> </ul>



	manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria Indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
--	---

TUTELA LEGALE	
Garanzia Base	<p>Le garanzie valgono per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;</li> <li>2. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;</li> <li>3. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in seguito ad incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.</li> <li>4. Indennità Autoscuola: qualora dalla Patente del soggetto alla guida del veicolo Assicurato vengano decurtati almeno 6 punti, quale conseguenza di una o più violazioni del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad ARAG ai sensi del successivo punto 10, la Società garantirà entro il limite massimo di Euro 350,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.</li> </ol>

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;</li> <li>- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</li> <li>- per fatti dolosi delle persone assicurate;</li> <li>- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;</li> <li>- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;</li> <li>- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da</li> </ul>
---------------------------	---



	<p>regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;</li> <li>- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;</li> <li>- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida;</li> <li>- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;</li> <li>- per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;</li> <li>- per le controversie con la Società;</li> <li>- per le operazioni di esecuzione forzata oltre il secondo esito negativo.</li> </ul>
--	---



#### Che obblighi ho?

Il Contraente/Assicurato e/o L'Utilizzatore deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 del C.C;
- b) Darne avviso, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del C.C a:
 

Società Reale Mutua di assicurazioni – Agenzia di Piacenza  
Via Torricella 1 – 29121 Piacenza  
Telefono 0523- 321740 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16  
Fax 0523-334256 e-mail: [sinistri.alba.rm@albaleasing.eu](mailto:sinistri.alba.rm@albaleasing.eu)



#### Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



#### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



#### Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12% corrispondente ad euro 58,80.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

A chi stipula un contratto di leasing per l'acquisto di un veicolo.





### **Quando e come devo pagare?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



### **Come posso disdire la polizza?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni

